

PROVINCIA DI NUORO

Settore Gestione Ambiente e Territorio

PIAZZA ITALIA 22 - 08100 NUORO - TEL.0784 238600 - FAX: 0784 33325 - WEB:provincia.nuoro.gov.it - PEC: protocollo@provincia.nuoro.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- Divisione II -

Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minanbiente.it

OGGETTO: Osservazioni e Parere della Provincia di Nuoro ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul Procedimento di VIA per il "Parco eolico Gomoretta" da realizzarsi in agro dei comuni di Bitti, Orune e Buddusò, della potenza nominale di 45,045 MW Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy S.p.A.

RIFERIMENTO: [ID_VIP: 3898]

Esaminati gli elaborati del progetto in argomento relativo a 13 generatori di grande taglia e il relativo studio di impatto ambientale, la Provincia di Nuoro, formula le seguenti osservazioni in applicazione della Delib.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna, n. 40/11 del 7.8.2015, relativa all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica. L'istruttoria ha permesso di verificare la compatibilità per specifiche aree, in ragione dei caratteri intrinseci del sito, legati agli aspetti della tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale, gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica del parco eolico di cui all'oggetto.

Verifica della sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali o del paesaggio

1. Territori coperte da foreste e da boschi ex articolo 142 comma 1 lettera g) del Codice Urbani.

Per gli aerogeneratori di grande taglia è previsto che possano essere realizzati oltre un buffer di 1600 m. dal limite dell'area boscata in quanto non compatibili con gli obiettivi di protezione individuati dalle direttive per tali aree tutelate per legge dal Codice Urbani e dal PPR, in particolare:

la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché da incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico.

Gli aerogeneratori proposti sono tutti interni ad un buffer di 1600 metri delle aree boscate individuate dalla cartografia del PPR e dalle carte di uso del suolo.

2. Zone gravate da usi civici ex art. 142 comma 1 lett. h) del Codice Urbani.

Per gli aerogeneratori di grande taglia è previsto che possano essere realizzati oltre un buffer di 1600 m. dal perimetro dell'uso civico. L'elaborato EP_CIV_R018 "Piano catastale" presenta errori e omissioni nella individuazione delle superfici catastali, facendo riferimento al solo comune di Buddusò. Non è possibile completare la verifica tramite confronto con l'inventario generale delle terre civiche della Regione Sardegna.

 Zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice Urbani e Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48 comma 1 lett. a) NTA del PPR

Per gli aerogeneratori di Grande taglia è previsto che possano essere realizzati oltre un buffer di 1600 m. dal bene in quanto non compatibili con gli obiettivi di protezione individuati dalle direttive:

La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici comporterebbe un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi di accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva.

La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo oggetto di particolare tutela.

Le Carte del potenziale archeologico non distinguono il grado di tutela del bene, ex art. 142 del Codice Urbani o ex art. 48 del PPR, ma mettono in evidenza che gran parte delle torri saranno situate entro un buffer di 1600m dalle emergenze archeologiche.

4. Decreto Ministeriale del 23/02/1952: dichiarazione di notevole interesse pubblico della Piazza del Municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del Comune di Orune.

La collocazione degli impianti eolici comprometterebbe l'integrità del valore paesaggistico posto a base dell'imposizione del vincolo, costituito dal belvedere antistante il Municipio da cui è possibile godere di scenari panoramici che si aprono sulla vallata e sui rilevi montuosi, di notevole suggestione e unicità nel loro genere. Impianti di natura estranea al contesto, strutturalmente spiccanti e in sovrapposizione, porrebbero gravi pregiudizi di interferenza visiva e panoramica, con risultati dannosi e incompatibili col bene tutelato. In senso analogo l'installazione di impianti all'interno del bacino visivo determinerebbe, con l'introduzione di elementi di predominanza visiva, una alterazione significativa del paesaggio.

All'interno del bacino visivo non sono compatibili gli impianti di grande taglia.

Le fotosimulazioni riportate nello SIA non rappresentano il cono visivo con punto di presa da Piazza Municipio, quindi non è possibile verificare se all'intero del bacino visivo sono visibili le torri.

Tuttavia, analizzando la tav. SIA_AL_P_D005_42 con punto di presa n.42 posto presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, a poca distanza da piazza Municipio ma a quota inferiore, si nota la presenza di varie torri nel cono visivo; non si esclude quindi l'incompatibilità di alcune aerogeneratori con il vincolo imposto dal DM del 23/02/1952.

5. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde ex art. 17, comma 3, lettera h) delle NTA del

Gli Impianti di grande taglia non sono compatibili con gli obiettivi di protezione riscontrati per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua, entro un buffer di 650 m. La cartografia messa a disposizione dalla Regione Sardegna evidenzia la presenza dei seguenti fiumi tutelati rispetto ai quali le torri si trovano a distanza inferiore a 650 m: Rio Sauccu, Riu de Toddunele, Riu su Curdureio, Riu Orroli, Riu Sae Bandinu.

In applicazione della Delib.G.R. n. 28/56 del 26 luglio 2007, modificato e integrato con le Delib.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009, n. 27/16 del 1° giugno 2011 e n. 45/34 del 12 novembre 2012, ancora in vigore per le parti non in contrasto con la Delib.GR n. 40/11 del 7.8.2015, si rileva al punto 6.2:

- 6. Vincoli morfologici: nella localizzazione degli aerogeneratori si dovranno escludere i siti caratterizzati da una acclività superiore al 15% nonché quelli per i quali vige il vincolo idrogeologico. Gli aerogeneratori G6, G13, G12, G9, G8 e parte delle opere di connessione alla RTN, sono interni alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi di RD 3267/23.
- 7. Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca (punto 2.2): la distanza minima di una turbina dal confine della tanca in cui ha la fondazione è pari alla lunghezza del diametro del rotore, a meno che non risulti l'assenso scritto ad una distanza inferiore da parte del proprietario del confinante. Dagli elaborati non risulta una verifica in tal senso.
- 8. Inammissibilità per analisi anemologica (punto 2.7).

Saranno considerati idonei quei siti caratterizzati da una ventosità media annua pari a 5 m/s misurata a 70 m. s.l.t stimata sulla base dei dati rilevati "in situ".

Lo studio di producibilità è stato effettuato considerando i dati acquisiti da due torri anemometriche installate in prossimità dell'aerogeneratore G2 (E3305) e in prossimità dell'aerogeneratore G8 (E3312). Analizzando tali stazioni di riferimento la velocità del vento a lungo termine sono state valutate a 40 m. s.l.t. superiori a 5 m/sec. Tuttavia la rilevazione appare non coerente con quanto richiesto dalle citate linee guida riferita a 70 m. s.l.t, e inoltre il posizionamento delle torri anemometriche è troppo decentrato rispetto alla estensione del parco eolico, tale da non rispettare la condizione "in situ". Quanto stabilito dalla Delib.G.R. è altresì suffragato da diverse linee guida internazionali in materia, ovvero <<lo Standard Internazionale della International Eletrotechnical Commission (IEC- 61400-12 Wind Turbine power performance testing) che indica come la distanza tra torre anemometrica e aerogeneratore debba essere compresa tra i 2 e i 4 diametri del rotore, e le Linee Guida Evaluation of site-specific wind conditions della Measnet (International Measuring Network of Wind Energy Institutes) che danno un massimo di rappresentatività spaziale delle misurazioni su torre anemometrica in terreni complessi pari a 2 km>>.

Ulteriori problematiche:

Trasformazione del suolo:

Si chiede di chiarire e individuare in cartografia, lo spianamento dei 21.63.39 ettari, come risulta dal computo metrico alla voce "Spianamento del fondo compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, eventualmente il taglio di piante ed arbusti, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati.

Trasporto degli aerogeneratori:

- La società proponente non ha elaborato una carta che rappresenti in modo chiaro il percorso che seguiranno i mezzi di trasporto eccezionale per portare le macchine dal porto di Oristano al sito di intervento,
- non viene indicato il peso totale di ogni carico, comprensivo del peso dei mezzi. Questa informazione è indispensabile in quanto in base alle schede tecniche redatte a cura dei responsabili delle strade della Provincia di Nuoro, è stato redatto un elenco della viabilità provinciale principale, da utilizzarsi per i trasporti eccezionali, con le medesime limitazioni di portata del traffico non eccezionale, pertanto nei limiti previsti dall'art.62, comma 4 del Codice della Strada;ovvero " Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi"

Impatto cumulativo

Il SIA deve valutare l'impatto cumulativo dell'impianto previsto con gli impianti già realizzati e/o approvati; e delle possibili interferenze con pale eoliche di piccola taglia proposte e realizzate nell'area o nel le vicinanze, comprendendo anche le torri di misura del vento che dovrebbero rimanere in funzione per tutta la durata dell'impianto.

Impatto economico

Il SIA deve essere integrato quantificando le realistiche ricadute economiche nel territorio, ovvero i vantaggi per le amministrazioni comunali, per i proprietari dei terreni, per i conduttori delle aziende coinvolte dalle trasformazioni. Allo stesso modo dovrà essere computato il deprezzamento dei terreni e il mancato reddito che potrebbe conseguire dalla realizzazione della viabilità accessoria (frazionamenti dei fondi, incremento tare improduttive) e dalle stesse torri eoliche.

Impatto sulla fauna:

Gli elaborati "SIA-CA-R001 Caratterizzazione Ambientale" e " SIA-AL-FAU-R001 Monitoraggio avifauna e chirotterofauna" si limitano a un monitoraggio faunistico finalizzato all'individuazione delle specie presenti nell'area di intervento, mentre non viene valutata la vulnerabilità delle specie rinvenute agli impianti eolici, come ormai numerosi studi/documenti hanno accertato.

Si chiede perciò di indicare se fra le specie faunistiche rinvenute nei monitoraggi e quelle potenzialmente presenti siano presenti specie altamente sensibili agli impatti eolici ((Wind energy developments and Nature 2000, 2010. Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez. 2011. Directrices para la evaluación del impacto de losparques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0) SEO/BirdLife, Madrid)

L'impatto da valutare deve essere comprensivo degli effetti determinati dalla trasformazione di una superficie di 21.63.39 ettari, da sottoporre a spianamento, come risulta dal computo metrico costruttivo.

Piano dismissione e ripristino

In relazione al Piano di dismissione e ripristino (EP-CIV-R006) dell'impianto e al Computo metrico di dismissione (EP-CIV-R020), si chiede di chiarire la differenza dei costi stimati nei due elaborati, pari rispettivamente a 3.107.954,19 euro nel primo e a 1.063.334 euro nel secondo.

Il Piano di dismissione fa riferimento a edifici fabbricati, a riguardo si chiede a quali si riferisca.

Il Piano non prevede la completa dismissione delle fondazioni degli aerogeneratori (ovvero la dismissione di un volume di qualche decina di m³/torre,contro un volume di fondazione superiore ai 300 m³/torre) ne delle strade interne al parco. Se ne chiede la motivazione e/o comunque di computarla nella valutazione degli impatti.

Destinazione urbanistica.

Nell'elaborato "EP_CIV_R016 – Studio di inserimento urbanistico" si rimanda, per la precisa individuazione e della destinazione urbanistica delle zone interessate dall'intervento, all'apposito elaborato "Certificati di destinazione urbanistica delle Particelle interessate" ottenuti dai Comuni. Tale elaborato non risulta presente.

Alla luce delle predette osservazioni, la Provincia di Nuoro ritiene che il progetto di realizzazione del parco eolico di Gomoretta non sia compatibile con le norme vigenti. Gli obiettivi di protezione identificati determinano infatti, ai sensi della suddetta normativa, varie esigenze di modifica e/o ridimensionamento del progetto che sono comunque rimesse all'apprezzamento istruttorio e alle valutazioni del Ministero.

La Dirigente (ad interim)

Dott.ssa Cebilia Sotgiu

Il Gruppo di lavoro VIA

Arch. Paolo Maylander (RUP);

Ing. MariaGrazia Selis;

Dott.ssa Agr. AnnaMaria Soru. W SW